



CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI
SIMPOSI ROSMINIANI

Sedicesimo Corso dei "Simposi Rosminiani":

Persona, psiche e società

Sulle tracce dell'umano

STRESA, COLLE ROSMINI, 24-27 AGOSTO 2015

Verso una teologia del diritto. Con e oltre Rosmini

Traccia

GIUSEPPE LORIZIO

"Nam haec nascuntur ex eo, quod natura
propensi sumus ad diligendos homines
quod fundamentum juris est"

(CICERONE, *De legibus*, I, XV)

0. Premesse



La scelta dell'argomento, alquanto insolito per il sottoscritto non è solo dettata dal tema generale di questo simposio, che non poteva ignorare l'orizzonte del diritto, cui il Roveretano tanto ha contribuito con la sua riflessione, bensì dalla consapevolezza che il nostro contesto culturale ed ecclesiale abbia oltremodo bisogno di una "teologia del diritto", capace di interagire con le scienze giuridiche in maniera non invasiva ed invadente, bensì dialogica e simpatetica, a partire da alcune indicazioni prelieve, che assumono il compito di orientamenti metodologici e generali in rapporto ai contenuti che andrò a proporre.

Se le scienze giuridiche e quelle teologiche appartengono a livello accademico alla struttura base dell'*universitas studiorum* (accanto alle arti e alla medicina), ponendoci a livello più fondativo ed originario dobbiamo constatare che il diritto (che

trova il suo corrispettivo epistemologico nella giurisprudenza) e la fede (che si esprime nella teologia) si intrecciano e si incrociano, in quanto rappresentano due esperienze fondamentali dell'esistenza, ovvero dell'umano. Ed è inevitabile che ciò accada, con la relativa attenzione a prendere le distanze da ogni inclusivismo fondamentalista, quale quello che potrebbe insinuarsi dal ritenere ad esempio il testo ispirato come fonte del diritto (certo lo è di quello "canonico") e quindi trasferibile nella legislazione senza le necessarie mediazioni filosofiche, culturali, e appunto giuridiche. Da tale tentazione può valere a metterci in guardia lo studio critico di un momento particolarmente significativo dell'incontro fra la scienza giuridica (in particolare il diritto romano) e l'apologetica (dell'età patristica), espresso nell'opera e nella figura del grande Tertulliano (che secondo una ipotesi accreditata sarebbe il giurista citato nelle *Pandette*), il cui esito montanista risulta istruttivo ed inquietante ad un tempo.

Le vicende dell'ermeneutica contemporanea hanno spesso accostato teologia e giurisprudenza sulla base dell'interpretazione di cui entrambe si nutrono. Sarebbe tuttavia limitativo e datato ritenere che tale attività interpretativa, che costituisce il compito fondamentale di entrambi gli ambiti del sapere, riguardasse semplicemente il rapporto coi testi giuridici e religiosi (ricordo sempre a tal proposito un famoso testo di Platone), si tratta infatti innanzitutto di interpretare l'esistenza che precede, accompagna e segue le attestazioni testuali.

1. *La Bibbia e il diritto, ovvero il diritto nelle Scritture*

L'Antico Testamento, ovvero i codici delle alleanze. Una "categoria" biblica fondamentale, che possiamo considerare come una frontiera fra diritto e teologia è senz'altro quella della *b'rit* (= alleanza), che, nella sua duplice valenza di noachica e sinaitica, possiamo per analogia riferire rispettivamente alla distinzione fra diritto "naturale" e diritto "positivo".

Quanto alla prima dimensione risulterà interessante ai fini del nostro nesso il settimo ed ultimo fra i precetti che impone anche ai goyim di istituire tribunali giusti, nei quali sia possibile distinguere fra vere e false testimonianze. Più in generale questo precetto viene interpretato come "precetto di amministrare la giustizia" ("Dal dì che nozze, tribunali ed are, dietro alle umane genti esser pietose"). Le influenze del codice di Hammurabi e dei suoi precetti su queste "codificazioni" vanno ulteriormente approfondite, e dati i limiti di questo intervento non posso qui ulteriormente esporle.

Quanto alla dimensione sinaitico-positiva, mi preme segnalare come numerosi studi anche recenti hanno mostrato che lo schema soggiacente le alleanze che Dio di volta in volta stipula con il suo popolo, o con singoli rappresentanti di esso, è quello dei patti o trattati di vassallaggio, nei quali non si dà affatto rapporto paritario fra i contraenti, al contrario si manifestano le pretese (= clausole) di una tribù più forte che ha soggiogato una tribù debole e per farle grazia esige un atteggiamento di profonda soggezione, che si manifesta attraverso appunto il rispetto delle clausole dell'alleanza. In questo senso è stato notato che "il termine ebraico *b'rit* (accadico, *biritu*), più generico del vocabolo giuridico del diritto giustiniano, riassume nel vocabolo tre concetti: 1. rapporto tra potenze (Egitto-Hatti) che determinano le relazioni in modo paritetico; 2. imposizione della volontà del sovrano al vassallo; 3. riconoscersi suddito o figlio adottivo attraverso il pagamento del tributo. I LXX traducono la radice ebraica con un inusitato *diatheke* (267 volte su 287), che ha la valenza di mettere insieme, mediare, e trascurano il termine *spondé* (mangiare e bere), termine e concetto in voga nel diritto internazionale sin dal II millennio. La scelta dei LXX, come di norma, esprime la volontà di sottolineare, attraverso un termine inesistente nel linguaggio comune, un si-

gnificato teologico particolare: comunione tra Dio ed Israele, obbedienza di Israele al suo Sposo e Signore” (L. Lepore).

Il Nuovo Testamento, ovvero la nuova alleanza senza clausole. La posizione della comunità credente della prima ora rispetto al diritto (e qui intendo riferirmi soprattutto a quello romano) assume la forma di un riconoscimento e insieme di una relativizzazione della sovranità: Gesù e il tributo a Cesare, Gesù e Pilato, I cristiani e la sovranità, il Regno di Dio.

“Omnis potestas a Deo”: Rm 13,1-7

¹Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω, οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. ²ὥστε ὁ ἀντιπασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθεστήκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. ³οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποιεῖ, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς. ⁴θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῆς, φοβοῦ οὐ γὰρ εἰκὴ τὴν μάχαιραν φορεῖ-θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἕκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. ⁵διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν, ⁶διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε, λειτουργοὶ γὰρ θεοῦ εἰσὶν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες. ⁷ἀπόδοτε πᾶσι τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμὴν.

¹Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite. Infatti non c'è autorità se non da Dio: quelle che esistono sono stabilite da Dio. ²Quindi chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono attireranno su di sé la condanna. ³I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver paura dell'autorità? Fa' il bene e ne avrai lode, ⁴poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora devi temere, perché non invano essa porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi fa il male. ⁵Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. ⁶Per questo infatti voi pagate anche le tasse: quelli che svolgono questo compito sono a servizio di Dio. ⁷Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi si devono le tasse, date le tasse; a chi l'imposta, l'imposta; a chi il timore, il timore; a chi il rispetto, il rispetto.

Processo a Gesù: Gv 18,28-19,23

Il Pilato giurista e il Pilato politico: “Io non trovo in lui colpa alcuna” (18,38). “Tu non avresti alcun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande” Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ' ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν διὰ τοῦτο ὁ παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. (19,11).

Intermezzo: la modernità nascente fra il giusnaturalismo dell'etsi Deus non daretur (U. Grozio) e il contrattualismo come genesi del diritto e della sovranità (T. Hobbes).

2. Antonio Rosmini (letto e interpretato da Giuseppe Capograssi) e il diritto

La prospettiva rosminiana sintetica e metafisica, di fronte alla quale “il povero e gracile lettore

moderno si perde e perde ogni interesse" (G. Capograssi). Le cause di tale inattualità vengono individuate: a) nell'eccesso di formalizzazione; b) nella carica esistenziale espressa nelle parole usate; c) nella carità presente e vigile: "Noi meditiamo senza carità ... A noi riesce incomprendibile che pensiero e carità siano la stessa cosa".

La persona non è solo "fonte" del diritto, ma il diritto stesso, ovvero la sua "essenza". Siamo così situati al confine-liminale, vera e propria "frontiera", fra natura e cultura, fra cosmo e storia. Nella scelta dell'ultimo e del povero, poiché la persona si rivela nella sua nudità, in ciò che spesso si nasconde dietro le maschere del ruolo, del potere, della ricchezza, si offre a noi il senso della famosa espressione, che è filosofico, teologico e giuridico insieme.

Ulteriori elementi di inattualità che richiedono insieme alla comprensione profonda il superamento della prospettiva rosminiana: l'ambiguità dell'orizzonte teocratico e il neoguelfismo. Entrambi vanno contestualizzati ed interpretati alla luce della genesi del pensiero rosminiano (un esempio fra tutti la profonda ammirazione verso il tradizionalismo di J. de Maistre, il mitico autore delle *Soirées*, definito "il cristiano Platone" e verso il *Du Pape*). Tutto questo non ci deve meravigliare dato il clima culturale e politico della "restaurazione", non priva accenti romantici, se si pensa all'opuscolo di Novalis, *Cristianità o Europa* (1799), che credo Rosmini non conoscesse, ma le cui idee ispiravano il nascente romanticismo, con la relativa antitesi verso l'illuminismo. La teologia del diritto del Roveretano va quindi ripensata ed epurata in particolare dall'assunzione di un orizzonte "cristianità", a suo tempo già improponibile in contesto europeo e mondiale, improbabile nell'Italia risorgimentale e oggi del tutto superato.

3. Prospettive

La rivelazione attestata nelle Scritture consegna al nostro tempo (a prescindere dal carattere di testo sacro o ispirato) il compito di ripensare il diritto in termini di ritrovate alleanze, laddove esse appaiono infrante e catastroficamente soccombenti. Quell'alleanza che l'"universale concreto" cristologico ha espresso e realizzato può costituire il paradigma laico di un nuovo codice nel quale si ristabiliscano legami autentici fra i generi, fra le generazioni, fra istituzioni e cittadini, fra popoli, fra religioni ... di cui il diritto sarà garante e specchio.